



COMUNE DI SINOPOLI

Prov. di Reggio Calabria

89020 - Piazza V. Capua Tel. 0966 -961140/961489 Fax 0966-965665

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO

SOMMARIO

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Obblighi generali del Comune
- Art. 3 Obblighi generali degli utenti

ALLACCIAMENTI, PRESE, CONTATORI E IMPIANTI INTERNI

- Art. 4 Allacciamento idraulico alla presa della rete idrica
- Art. 5 Condizioni per la concessione dell'allacciamento e delle prese in zone già servite dalla rete di distribuzione pubblica
- Art. 6 Condizioni per la concessione dell'allacciamento e delle prese in zone non servite dalla rete di distribuzione pubblica
- Art. 7 Realizzazione, rinnovo, potenziamento e manutenzione degli allacciamenti e delle prese
- Art. 8 Responsabilità relative agli allacciamenti e alle prese
- Art. 9 Installazione e manutenzione dei contatori
- Art. 10 Lettura e funzionamento dei contatori
- Art. 11 Impianti interni dell'utente
- Art. 12 Fonti di approvvigionamento idrico

DOMANDE DI ALLACCIAMENTO E CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE

- Art. 13 Domande di allacciamento
- Art. 14 Contratti di somministrazioni ordinari:

NORME GENERALI

- Art. 15 Contratti di somministrazione ordinari

RINNOVO, CESSAZIONE E SUBENTRO

- Art. 16 Contratti per antincendio
- Art. 17 Interruzioni per lavori e per eventi di forza maggiore

TARIFFE E PAGAMENTI

- Art. 18 Tariffe
- Art. 19 Documentazione contratti diversi usi
- Art. 20 Pagamento dell'acqua

AGEVOLAZIONI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI IDRICI

- Art. 21 Agevolazioni

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Art. 22 Divieti vari per l'Utente
- Art. 23 Prelievi abusivi – Penalità
- Art. 24 Lavori su aree servite dall'acquedotto
- Art. 25 Danni alle condotte
- Art. 26 Contestazioni giudiziarie
- Art. 27 Adeguamento dei contratti esistenti
- Art. 28 Adeguamento delle forniture esistenti e sanzioni per l'inadempimento
- Art. 29 Entrata in vigore e applicabilità

Approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 30 Giugno 2014

1. PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

L'oggetto del presente regolamento è la definizione delle condizioni e delle modalità secondo le quali:

- e' concesso di allacciarsi alla rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile;
- e' fornita agli utenti l'acqua destinata al consumo umano, così come definita dalle leggi vigenti ed in particolare dal Decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1998, n. 236.

Art. 2 (OBBLIGHI GENERALI DEL COMUNE)

La risorsa idrica è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà ed il suo uso per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri. Il Comune si impegna:

- ad assicurare costantemente la continuità del servizio in modo da soddisfare sempre i consumi domestici vitali, nei limiti della potenzialità degli impianti esistenti e delle risorse disponibili;
- ad attuare nello svolgimento dei propri compiti ogni cautela o provvedimento affinché le caratteristiche dell'acqua erogata rispettino i limiti chimici, batteriologici ed organolettici fissati dalla legislazione in materia, salvo caso di forza maggiore;
- ad attuare le iniziative e tutti gli accorgimenti per diffondere presso gli utenti le informazioni relative alla qualità dell'acqua potabile ed al servizio acquedotto.

Art. 3 (OBBLIGHI GENERALI DEGLI UTENTI)

Ogni utente allacciato alla rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile si impegna a rispettare le disposizioni del presente Regolamento e le eventuali successive modifiche apportate dal Comune nel superiore interesse del servizio e dell'igiene, ferma restando la sua possibilità di recedere secondo le modalità indicate.

2. ALLACCIAMENTI, PRESE, CONTATORI E IMPIANTI INTERNI

Art. 4 (ALLACCIAMENTO IDRAULICO ALLA RETE IDRICA E PRESA)

L'allacciamento idraulico, nel seguito chiamato *allacciamento*, è il collegamento tra la condotta pubblica di distribuzione dell'acqua potabile e l'impianto dell'Utente. Il punto di consegna è, in genere, ubicato all'interno di un pozzetto realizzato al limite della proprietà privata su cui sorge lo stabile da servire. L'eventuale dispositivo di disconnessione idraulica, potrà essere alloggiato nel pozzetto o nella nicchia ma non è considerato parte dell'allacciamento.

Art. 5 (CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'ALLACCIAMENTO E DELLE PRESE IN ZONE GIA' SERVITE DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE PUBBLICA)

Il Comune è tenuto a concedere gli allacciamenti, per uso domestico, di immobili che insistano su strade e piazze già servite dalla rete di distribuzione pubblica, nei limiti del quantitativo d'acqua riconosciuto disponibile. Le proprietà private che distano più di 50 metri dal terminale della condotta stradale potranno essere allacciate previo prolungamento della condotta stradale, con totali oneri a carico del richiedente per la parte eccedente la distanza sopra indicata, e delle altre somme dovute per depositi cauzionali e che la stessa sarà rimborsata a lavori ultimati previo sopralluogo effettuato dall'Ufficio Tecnico per la verifica e il corretto ripristino del manto stradale con lavori eseguiti a regola d'arte. Quanto sopra la stessa verrà rimborsata a seguito di richiesta dell'Utente con allegata ricevuta del bollettino di versamento effettuato sul c/c n. 12505897. L'allacciamento per usi domestici è concesso nella misura di uno ogni numero civico e, comunque, per ogni singola unità abitativa. Ad ogni allacciamento è di norma abbinato un solo impianto di contatore. Per i Condomini l'Amministratore oltre a presentare la domanda di allacciamento per ogni singola struttura condominiale ha la facoltà di richiedere la fornitura delle utenze per tutte le singole unità abitative sottoscritte dai proprietari degli immobili. A seguito dell'accertata indisponibilità di altre fonti ed in relazione all'obbligo di buona manutenzione delle aree verdi condominiali è possibile, su specifica richiesta, la concessione di un contatore per la loro irrigazione. Anche il cambiamento di una sola delle clausole contrattuali comporterà un nuovo contratto.

ART. 6 (CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'ALLACCIAMENTO E DELLE PRESE IN ZONE NON SERVITE DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE PUBBLICA)

Il Comune sulla base delle disponibilità finanziarie fissate per la gestione del servizio idrico redigerà annualmente un programma di interventi per il potenziamento e l'estensione dei servizi, che terrà conto delle eventuali richieste pervenute in tal senso, dell'economicità dell'impianto e dell'esigenza di soddisfare primari bisogni sociali. Qualora l'estensione del servizio sia richiesta per vie o località non incluse nei programmi di potenziamento e di estensione, il Comune accoglierà la richiesta quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo (*a fondo perduto*) alla spesa di costruzione della tubazione di distribuzione stradale.

L'entità del contributo e le modalità di pagamento dello stesso saranno determinate secondo le particolarità del caso, con specifico provvedimento di Giunta Comunale.

Art. 7 (REALIZZAZIONE , RINNOVO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI E DELLE PRESE)

L'allacciamento e la presa costituiscono un'estensione della rete di distribuzione pubblica a beneficio esclusivo dello stabile per il quale è richiesto e dell'Utente che ne potranno usufruire. Di conseguenza è richiesto all'Utente di contribuire, *a fondo perduto*, alla realizzazione delle opere nella misura pari al 100% del costo di realizzazione dell'allacciamento e della presa calcolato sulla base del prezzario adottato dal Comune. Gli interventi di manutenzione, quali lo spostamento e/o il potenziamento dell'allacciamento, eseguiti dal Comune su richiesta dell'Utente saranno posti a carico di quest'ultimo. Nel caso in cui i lavori sopra elencati vengano a coincidere con interventi di manutenzione straordinaria programmati dall'Ente, il loro costo sarà diminuito del 50% degli oneri di esecuzione.

Art. 8 (RESPONSABILITA' RELATIVE AGLI ALLACCIAMENTI ED ALLE PRESE)

Le condutture del sistema idrico, ivi comprese quelle degli allacciamenti fino alla presa gallo, sono di proprietà del Comune. La vigilanza della parte di allacciamento situata in suolo pubblico è a carico del Comune, con tutte le conseguenze che ciò comporta in materia di responsabilità civile e penale del Comune. La vigilanza della parte di allacciamento e della presa situata in proprietà privata è a carico dell'Utente, con tutte le conseguenze che ciò comporta in materia di responsabilità civile e penale dell'Utente. L'Utente deve informare immediatamente gli uffici comunali di qualsiasi perdita o anomalia di funzionamento constatata nell'allacciamento e nella presa, ed in particolare qualsiasi sintomo di funzionamento difettoso del contatore. L'Utente deve segnalare prontamente agli uffici comunali qualsiasi lavoro volesse intraprendere che possa interferire o danneggiare le tubazioni.

Art. 9 (INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI CONTATORI)

L'installazione del contatore è a carico dell'Utente. Il contatore deve essere accessibile facilmente ed in qualsiasi momento da parte degli addetti comunali. Se il contatore è sistemato all'interno di un edificio, la parte di allacciamento posta a monte del contatore, internamente all'edificio, deve essere a vista in modo che gli addetti comunali possano effettuare periodici controlli anche a tale tratto della condotta. Il tipo ed il diametro del contatore sono stabiliti dal Comune tenendo conto dei fabbisogni dichiarati dall'Utente.

Art. 10 (LETTURA E FUNZIONAMENTO DEI CONTATORI)

Ferma restando la possibilità per il personale dell'Ente di effettuare periodicamente la lettura dei contatori, entro il 31 gennaio di ogni anno l'Utente deve comunicare, tramite apposito modulo disponibile presso gli Uffici Comunali ovvero reperibile sul sito internet dell'Ente, la lettura relativa all'anno solare precedente (periodo 01 gennaio – 31 dicembre), ovvero telefonare agli uffici comunali per concordare un appuntamento sul posto. Qualora entro il suddetto termine l'Utente non comunichi alcuna lettura, il Comune fattura all'Utente un consumo stimato uguale a quello del periodo corrispondente dell'anno

precedente. Il conteggio consuntivo e l'eventuale conguaglio sono fatti in occasione della lettura successiva. Se anche in occasione della lettura successiva l'addetto non può accedere al contatore, l'Utente ha l'obbligo di permettere la lettura del contatore entro 30 giorni dalla data della richiesta formale che gli sarà notificata dal Comune. L'Utente deve prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggere il contatore dal gelo, dai ritorni di acqua, da urti ed incidenti vari. Qualsiasi sostituzione o riparazione di contatore che presenti segni di manomissione, o il cui cattivo funzionamento è dovuto a cause diverse dalla normale usura, e le relative spese sono a carico esclusivo dell'Utente, previa autorizzazione del personale Comunale. Quando l'Utente ritiene erronee le indicazioni del proprio contatore, può inoltrare richiesta al Comune affinché quest'ultimo disponga gli opportuni accertamenti. Qualora le verifiche effettuate dal Comune confermassero l'inconveniente lamentato dall'Utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie saranno a carico dell'Utente, il quale disporrà la sostituzione del misuratore. Per tutto il periodo nel quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio, e fino alla sostituzione di esso, il consumo dell'acqua è valutato in misura equivalente a quella dei corrispondenti periodi di rilevazione precedenti e, in mancanza, sulla base della media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente, salvo stima tecnica in assenza di congrui riferimenti.

Art. 11 (IMPIANTI INTERNI DELL'UTENTE)

Tutti i lavori di posa e di manutenzione delle condutture a valle del contatore sono eseguiti a cura ed onere dell'Utente, mediante il ricorso a soggetti abilitati. L'Utente è l'unico responsabile di tutti i danni causati al Comune ed a terzi per difetti di realizzazione, funzionamento, manutenzione degli impianti interni.

Art. 12 (FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO)

Tutti gli Utenti che dispongono, all'interno della loro proprietà, di fonti di acqua diversa da quella della rete idrica comunale, e che hanno interconnesso le canalizzazioni interne devono tempestivamente provvedere alla disconnessione collocando tra la rete comunale e l'impianto interno un serbatoio di accumulo dell'acqua oppure un disconnettore per scongiurare il rischio di contaminare l'acqua della rete idrica comunale. Gli Utenti che intendono utilizzare dette risorse per usi potabili sono tenuti a gestirle secondo le prescrizioni relative alle acque potabili di cui alle leggi vigenti. Il Comune non potrà essere ritenuto responsabile della qualità dell'acqua a valle del punto di consegna e l'Utente è responsabile della qualità della propria risorsa idrica. La gestione consisterà nell'effettuare su dette fonti di approvvigionamento, i controlli e le analisi interne previste dal Comune per le proprie fonti, e nel segnalare all'Utente il tipo di interventi che dovrà effettuare per adeguare le opere di captazione alle norme vigenti. Sono esclusi dalla gestione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la protezione delle sorgenti, per l'installazione e la conduzione di eventuali impianti, per la fornitura del materiale di consumo e per i lavori

di manutenzione. Il contratto di gestione assicura all'Utente la segnalazione di eventuali situazioni di non potabilità dell'acqua e dei provvedimenti da adottare per evitare conseguenze di natura sanitaria. L'Utente resta l'unico responsabile del rispetto delle limitazioni d'uso conseguenti alla non potabilità dell'acqua e dell'attuazione delle indicazioni per rispettare le leggi vigenti. L'importo della gestione è fissato con provvedimento dell'Organo competente ed è soggetto a revisione annuale.

3. DOMANDE DI ALLACCIAMENTO E CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 13 (DOMANDE DI ALLACCIAMENTO)

Per allacciarsi alla rete idrica comunale, o per potenziare un allacciamento esistente, il richiedente deve sempre presentare al Comune una domanda redatta sugli appositi moduli disponibili presso gli Uffici Comunali o scaricarli direttamente on line sul sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.sinopoli.rc. La domanda di allacciamento è accettata solo se presentata dal Proprietario o dall'Amministratore pro tempore (nel caso dei Condomini). Ai sensi della Legge 241/90, il modulo contiene una dichiarazione del Richiedente che attesti che i documenti di regolarità edilizia (Permesso a costruire, progetto, schema di approvvigionamento idrico) sono già in possesso del Comune. Il richiedente ha tempo 15 giorni per la regolarizzazione del contratto richiesto e decorso detto termine la richiesta sarà archiviata. Il Comune può ritardare la realizzazione dell'allacciamento, o realizzarlo limitando provvisoriamente la portata di acqua erogata con l'allacciamento, se l'entità di somministrazione di acqua potabile richiesta dall'Utente comporta interventi di potenziamento o modifica delle condutture e/o delle apparecchiature della rete di distribuzione idrica.

Art. 14 (CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONI ORDINARI)

NORME GENERALI

L'Utente che stipula un contratto di somministrazione ordinario deve sostenere le seguenti spese:

a) PER CONTRATTI DI PRIMO ALLACCIO PER DIVERSI USI:

- *N.1 MARCA DA BOLLO DI € 16,00;*
- *DIRITTI DI SEGRETERIA a concorso delle spese per aprire amministrativamente il contratto **in riferimento ai metri cubi (MC) richiesti da versare sul c/c n. 12505897;***
- *ISTRUZIONE PRATICA € 30,00;*

b) PER CONTRATTI DOVE OCCORRA RIATTIVARE O CHIUDERE LA PRESA:

- *ISTRUZIONE PRATICA € 30,00;*
- *DIRITTI DI RIATTIVAZIONE DELLA PRESA a concorso delle spese di manodopera e materiali € 30,00;*

c) PER CONTRATTI IN CUI IL NUOVO UTENTE SUBENTRA (VOLTURA) IMMEDIATAMENTE AL CESSANTE:

- **DIRITTI DI SEGRETERIA** a concorso delle spese per aprire amministrativamente il contratto *in riferimento ai metri cubi (MC) richiesti da versare sul c/c n. 12505897*;

- **ISTRUZIONE PRATICA** € 30,00;

d) PER AUMENTO CONTRATTO:

- **DIRITTI DI SEGRETERIA** a concorso delle spese per aprire amministrativamente il contratto *in riferimento ai metri cubi (MC) richiesti da versare sul c/c n. 12505897*;

- **ISTRUZIONE PRATICA** € 30,00;

e) PER RIDUZIONE CONTRATTO:

- **DIRITTI DI SEGRETERIA** a concorso delle spese per aprire amministrativamente il contratto *in riferimento ai metri cubi (MC) richiesti da versare sul c/c n. 12505897*;

- **ISTRUZIONE PRATICA** € 30,00;

f) PER VERIFICA MISURATORE € 30,00

Art. 15 (CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ORDINARI: RINNOVO, CESSAZIONE E SUBENTRO)

I contratti ordinari sono sottoscritti per un periodo di un anno solare e si rinnovano tacitamente per successivi periodi di un anno solare, a meno che l'Utente non receda dal contratto mediante comunicazione presentata personalmente agli Uffici Comunali o trasmessa a mezzo raccomandata al Comune entro e non oltre 30 Settembre dell'anno in corso. La risoluzione avrà effetto contabile immediato. Alla cessazione del contratto, la presa viene chiusa con apposito sigillo e con rilascio copia verbale rilevando ultima lettura con eventuale calcolo di eccedenza. In caso di subentro non verrà dato corso alla chiusura della presa e non verranno di conseguenza applicati al cessante i diritti di chiusura della presa e al subentrante verranno richiesti i diritti di segreteria ed istruzione pratica. La comunicazione di cessazione, presentata con il modello predisposto dal Comune, contiene le seguenti informazioni:

- LE GENERALITA' DEL TITOLARE E GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL CONTRATTO E DEL CONTATORE;
- LA LETTURA DEL CONTATORE ALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE PER PERMETTERE IL CALCOLO DI UN'EVENTUALE ECCEDENZA;
- IL RECAPITO TELEFONICO ATTUALE PER FISSARE L'APPUNTAMENTO PER LA CHIUSURA DELLA PRESA;
- IL RECAPITO OVE FAR PERVENIRE LA FATTURA FINALE.

L'Utente che comunica la cessazione del contratto non ha diritto al rimborso, neanche parziale, dei canoni e dei diritti pagati alla stipulazione del contratto e nel corso della conduzione del contratto. Il contratto di utenza verrà disdetto con l'estinzione di un'eventuale morosità dei canoni.

Art.16 (CONTRATTI PER ANTINCENDIO)

Il contratto per antincendio è concesso agli Utenti che ne facciano richiesta ed è relativo alla concessione dell'uso dell'acqua potabile per impianti antincendio comunque costituiti (bocche, idranti, naspi, impianti

sprinkler), con tassativa esclusione di qualsiasi altro uso e da impiantarsi all'esterno o all'interno di uno stabile. Gli impianti necessitano di uno o più allacciamenti alla rete di distribuzione pubblica, che devono sempre essere indipendenti da quelli adibiti all'uso potabile. La realizzazione dell'allacciamento per antincendio comporta al Comune degli oneri per la gestione amministrativa e tecnica che vengono compensati attraverso i seguenti contributi e diritti specifici del contratto per il servizio antincendio, e cioè:

- *DIRITTI DI SEGRETERIA*, a contributo delle spese di apertura della pratica;
- *CANONE DI CONCESSIONE*, a fronte della possibilità di utilizzo dell'acqua potabile per uso antincendio, da corrispondersi annualmente, e proporzionale al diametro dell'allacciamento in € 150,00.

All'atto della stipulazione del contratto, l'Utente deve inoltre effettuare, a garanzia degli impegni assunti, un versamento pari a due volte il canone di concessione di cui sopra. L'Utente deve fornire agli uffici comunali lo schema dell'impianto antincendio.

Non sono ammesse modifiche all'impianto se non previa esplicita autorizzazione scritta degli uffici comunali competenti. L'Utente ha il diritto di servirsi dell'allacciamento esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni di spegnimento. Il consumo di acqua utilizzata per le operazioni di spegnimento viene fatturato a tariffa base; ogni altro consumo accertato viene fatturato alla tariffa massima prevista per gli usi non domestici. L'Utente ha l'obbligo di denunciare l'impiego dell'allacciamento per uso antincendio entro il più breve tempo possibile. Il Comune, se ritiene che l'uso per antincendio sia incompatibile con la disponibilità dell'acqua e/o la potenzialità della rete di distribuzione, può non concedere l'allacciamento o concederlo a condizione che vengano realizzati particolari accorgimenti tecnici come, ad esempio, la costruzione di adeguati serbatoi di stoccaggio o l'installazione di gruppi di pressurizzazione. Il Comune non è responsabile di situazioni di funzionamento insufficiente (portata e pressione) della rete di distribuzione pubblica cui sono allacciati gli impianti antincendio, oltre che degli idranti stradali. È compito e responsabilità dell'Utente controllare periodicamente le buone condizioni di funzionamento dei propri impianti. Il Comune deve essere informato, con tre giorni di anticipo, dall'Utente che desidera effettuare una prova dei propri impianti antincendio in modo da potervi assistere e, a sua discrezione, invitare ad assistere i Vigili del Fuoco e gli organismi della Protezione Civile.

Art. 17 (INTERRUZIONI PER LAVORI E PER EVENTI DI FORZA MAGGIORE)

Gli Utenti non possono richiedere al Comune alcun indennizzo per le interruzioni momentanee della somministrazione di acqua derivanti da gelo, siccità, lavori di manutenzione, riparazione, estensione, miglioria della rete di distribuzione idrica o per nuovi allacciamenti, interruzione di corrente elettrica, qualsiasi causa analoga e qualsiasi evento di forza maggiore. Di solito e salvo casi di forza maggiore, il Comune provvede, 24 ore prima di procedere a lavori di riparazione o manutenzione programmabili, ad avvisare al riguardo gli Utenti interessati. Per i casi di emergenza, qualora sia possibile, il Comune passerà ad avvisare gli Utenti interessati immediatamente prima di procedere all'interruzione del servizio.

4. TARIFFE E PAGAMENTI

Art. 18 (TARIFFE)

Ai fini dell'applicazione delle tariffe di vendita al consumo restano definiti i seguenti usi:

1. USO DOMESTICO: si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'uso domestico familiare in senso stretto (p.e. alimentazione, servizi igienici e altri impieghi domestici) – (91 mc minimo contrattuale garantito con la tariffa minima per ogni componente del nucleo familiare).

È escluso l'innaffiamento di giardini ed aiuole, il lavaggio di veicoli ed altri usi estranei all'uso domestico familiare in senso stretto. Sono assimilate all'uso domestico le comunità che non esercitano attività commerciale o, comunque, non aventi fini di lucro.

2. USI DIVERSI DAL DOMESTICO: si considera destinata ad uso non domestico, l'acqua utilizzata per l'esercizio di qualsiasi altra attività non stagionale.

- *USO COSTRUZIONE (180 MC MINIMO CONTRATTUALE GARANTITO CON LA TARIFFA MINIMA);*
- *USO ALLEVAMENTO (180 MC MINIMO CONTRATTUALE GARANTITO CON LA TARIFFA MINIMA);*
- *USO ESERCIZI COMMERCIALI/UFFICI (80 MC MINIMO CONTRATTUALE GARANTITO CON LA TARIFFA MINIMA);*
- *USO ARTIGIANALE/PUBBLICI ESERCIZI (160 MC MINIMO CONTRATTUALE GARANTITO CON LA TARIFFA MINIMA)*
- *USO PER ATTIVITA' DI AUTOLAVAGGIO (320 MC MINIMO CONTRATTUALE GARANTITO CON LA TARIFFA MINIMA)*
- *USO INDUSTRIALE (700 MC MINIMO CONTRATTUALE GARANTITO CON LA TARIFFA MINIMA);*
- *USO RICOVERO ATTREZZI (100 MC MINIMO CONTRATTUALE GARANTITO CON LA TARIFFA MINIMA).*

3. USO STAGIONALE: si considera destinata ad uso stagionale l'acqua esclusivamente utilizzata per tutte le attività con occupazione temporanea non superiore ai 60 giorni, rinnovabile fino ad un massimo di 180 giorni. Ad uso stagionale si considerano anche le utenze domestiche utilizzate solo per un massimo di tre mesi annui.

- *USO STAGIONALE NON DOMESTICO (100 MC MINIMO CONTRATTUALE GARANTITO CON LA TARIFFA MINIMA);*
- *USO STAGIONALE DOMESTICO (23 MC MINIMO CONTRATTUALE GARANTITO CON LA TARIFFA MINIMA PER OGNI COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE).*

La Giunta Comunale annualmente, prima dell'adozione del bilancio di previsione, fissa le tariffe. Nel caso di variazioni dei valori tariffari o dei carichi fiscali gravanti sulle tariffe medesime, il Comune non è tenuto ad una contestuale rilevazione dei consumi, potendo ricorrere ai criteri induttivi di prevalenza o pro die vigenti. Le tariffe sono riportate sulle bollette di pagamento ed affisse all'albo pretorio on-line dell'Ente.

Le tariffe, differenziate a secondo dell'uso, sono basate su una tariffa base, fissata in funzione dei costi sostenuti dal servizio per produrre e distribuire l'acqua potabile, e da tariffe via via più elevate in funzione del consumo e dell'uso cui l'acqua è destinata. Per gli usi domestici l'eccedenza viene calcolata in base all'effettivo consumo. Per ogni metro cubo (MC) di consumo eccedente il minimo garantito contrattuale al quale si applica la tariffa minima, sarà applicata una maggiorazione in riferimento alla quota prevista per la singola unità al mc..

Nel caso che un solo contatore fornisca l'acqua a più utenze domestiche, ogni unità abitativa alimentata dal contatore rappresenta una famiglia. Quando l'acqua fornita è utilizzata per usi soggetti a tariffe diverse si applicano le tariffe e gli scaglioni dell'uso prevalente. È fatto obbligo agli amministratori dei condomini ed ai proprietari in solido di comunicare le variazioni di destinazione d'uso delle unità immobiliari. Per gli usi stagionali si intendono tutti quei contratti stipulati esclusivamente per le attività commerciali con un'occupazione di tempo non superiore ai 60 giorni rinnovabili fino ad un massimo di 180 giorni complessivi. Il contratto sopra citato è soggetto alla chiusura della presa come stabilito inizialmente da autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti.

Le tariffe di vendita sono fissate con delibera della Giunta e soggette a revisione annuale.

Art. 19 (DOCUMENTAZIONE CONTRATTI)

USO DOMESTICO:

- *COPIA TITOLO DI PROPRIETA' O ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO SULL'IMMOBILE;*
- *COPIA DOCUMENTO IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA';*
- *NUMERO DI MATRICOLA CONTATORE.*

USO COSTRUZIONE:

- *COPIA D.I.A. (DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA')*
- *COPIA PERMESSO A COSTRUIRE;*
- *COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA';*
- *NUMERO MATRICOLA CONTATORE.*

USO ALLEVAMENTO:

- *COPIA TITOLO DI PROPRIETA' DEL TERRENO O ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO SULL'IMMOBILE;*
- *NULLA OSTA DA PARTE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.);*
- *COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA';*
- *NUMERO MATRICOLA CONTATORE;*

- *RICOVERO ANIMALI REGOLARMENTE REGISTRATO PRESSO IL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE.*

USO COMMERCIALE/INDUSTRIALE:

- *COPIA LICENZA/AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA';*
- *NULLA OSTA DEL PROPRIETARIO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI GESTIONE ATTIVITA';*
- *PARTITA IVA;*
- *COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA';*
- *NUMERO MATRICOLA DEL CONTATORE.*

USO RICOVERO ATTREZZI:

- *COPIA TITOLO DI PROPRIETA' DEL TERRENO O ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO SULL'IMMOBILE;*
- *RICOVERO ATTREZZI REGOLARMENTE REGISTRATO PRESSO IL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE;*
- *COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA';*
- *NUMERO MATRICOLA CONTATORE.*

Art. 20 (PAGAMENTO DELL'ACQUA)

La bolletta per il pagamento dell'acqua riporta le modalità e la scadenza per effettuare il pagamento, che non potrà andare oltre le date riportate sugli stessi. Il Comune può consentire che il pagamento della bolletta venga effettuato in quattro rate e deve essere effettuato presso gli uffici postali e gli esercizi convenzionati. La bolletta include anche l'importo dovuto dall'Utente quale pagamento dei canoni di gestione delle fognature e degli impianti di depurazione. L'Utente non può rifiutarsi di pagare la bolletta alla scadenza per il fatto di ritenere erronee le indicazioni del contatore, le letture od altri elementi della bolletta, o per il fatto di avere inoltrato reclamo a tale riguardo con richiesta scritta al Comune. Qualsiasi reclamo in relazione ad una bolletta deve essere oggetto di comunicazione scritta inviata dall'Utente al Comune entro i 30 giorni successivi alla data di emissione della bolletta. Il reclamo dell'Utente comporterà l'effettuazione da parte del Comune degli opportuni accertamenti, in accordo alle disposizioni del presente Regolamento, in particolare per quanto riguarda il rimborso al Cliente di eventuali errate esazioni. In caso di ritardo a qualsiasi titolo nel pagamento della bollette, al Cliente sarà applicata una penalità rapportata in termini percentuali all'importo complessivo esposto in bolletta.

Saranno inoltre addebitati, rapportati al periodo di effettivo ritardo, gli interessi di mora, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento. Eventuali spese affrontate dal Comune per solleciti od accessi in loco determinati dalla morosità dell'Utente, saranno addebitata al medesimo. Al protrarsi della morosità oltre i termini di due quadrimestri, il Comune potrà procedere alla sospensione del servizio e/o alla chiusura dell'allacciamento, mediante opportuno preavviso. L'Utente moroso non può pretendere dal Comune il risarcimento di danni derivanti dalla chiusura dell'allacciamento. La somministrazione di acqua potabile è ripristinata allorché l'Utente ha provveduto al pagamento delle somme dovute al Comune, dei relativi interessi legali e dell'indennità di mora, e, inoltre, delle spese per la riattivazione

dell'allacciamento, nonché per le eventuali azioni intraprese dal Comune per la tutela dei propri diritti. Quando intervenga la chiusura dell'allacciamento e la sospensione del servizio causata da morosità, il contratto di somministrazione dell'acqua si intende risolto per colpa del Cliente. In tal caso il Comune si rivarrà sull'anticipo per soddisfarsi dei crediti e dei danni, ferma restando la possibilità di procedere con opportune azioni legali a tutela dei propri diritti. Per eventuali perdite o dispersioni d'acqua verificatesi a valle del contatore, qualunque sia la causa che ha prodotto le perdite o dispersioni, non verrà concesso alcun abbuono sulla bolletta, in particolare sul consumo d'acqua riscontrato.

5. AGEVOLAZIONI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI IDRICI

Art. 21 (Agevolazioni) La Giunta Municipale, in sede di determinazione delle tariffe, al fine di evitare gli effetti meramente moltiplicativi del costo del servizio delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti dei nuclei familiari, introduce appositi correttivi tendenti ad attenuare tali effetti con apposite riduzioni crescenti al crescere del numero dei componenti dei nuclei familiari.

6. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 22 (DIVIETI VARI PER L'UTENTE)

E' tassativamente vietato all'Utente di:

1. Destinare l'acqua potabile ad usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di somministrazione;
2. Realizzare derivazioni dalla condotta di allacciamento prima del contatore;
3. Modificare la posizione del contatore, alterarne il funzionamento, rompere i piombini o i sigilli;
4. Effettuare manovre diverse dalla chiusura o apertura della valvola d'arresto o di spurgo a sua disposizione dopo il contatore;
5. Cercare in qualsiasi circostanza di aumentare la portata al proprio impianto, aspirando meccanicamente l'acqua dalla rete;
6. Effettuare manovre o interventi sull'allacciamento, ed in particolare sulla derivazione;
7. Utilizzare le condotte degli impianti interni e dell'allacciamento come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.
8. Derivare acqua potabile dalla rete antincendio senza motivo.

Art. 23 (PRELIEVI ABUSIVI – PENALITA')

Il prelievo di acqua potabile in forma abusiva o per usi e con modalità diversi da quelli previsti nel rispettivo contratto è proibito e come tale è soggetto alle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge. Il Comune, ferma restando la possibilità di procedere con opportune azioni legali a tutela dei propri diritti, applica all'Utente una penale di € 500,00 (revisionabile annualmente con l'indice ISTAT del costo della vita)

quando il prelievo abusivo o l'infrazione di consumo non comporta manomissione alle installazioni del servizio di distribuzione idrica ed invece una penale doppia quando viene constatata una manomissione alle suddette installazioni, ivi inclusi l'allacciamento ed il contatore dell'Utente.

Art. 24 (LAVORI SU AREE SERVITE DALL'ACQUEDOTTO) Chiunque effettui lavori sul suolo e/o nel sottosuolo pubblico e/o privato in aree servite dall'Acquedotto è tenuto ad assumere tutte le informazioni in merito all'ubicazione delle tubazioni, fatto salvo il principio che le informazioni non possono che avere carattere indicativo.

L'esecuzione dei lavori deve essere pertanto condotta con la massima cautela e con tutte le precauzioni atte ad evitare danni a dette tubazioni.

Art. 25 (DANNI ALLE CONDOTTE) Chiunque causi un danno alle condotte della rete idrica comunale, inclusi gli allacciamenti in suolo pubblico e privato, è tenuto ad avvisare immediatamente gli uffici comunali e a mettere in atto ogni azione in suo potere per limitare i danni agli impianti ed a terzi, anche mettendo a disposizione le proprie maestranze, mezzi e materiali. Saranno a carico di chi causa il danno tutte le spese che il Comune dovrà sostenere per ripristinare le condotte ed il servizio, oltre a quelle sostenute direttamente in ottemperanza al comma precedente. Inoltre chi causa il danno sarà tenuto a rimborsare al Comune una penale per i danni indiretti (acqua persa e mancata vendita).

Art. 26 (CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE)

Il Foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla somministrazione idrica effettuata dal Comune ed in generale all'esecuzione delle norme del presente regolamento è quello competente in relazione alla sede aziendale.

Art. 27 (EFFETTI DELLA ENTRATA IN VIGORE)

Il presente Regolamento diviene obbligatorio ed efficace per tutti gli utenti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione in essere che si intende automaticamente adeguato, senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Tutti coloro i quali non intendano proseguire il rapporto di fornitura, dovranno presentare formale richiesta di disdetta entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 28 (NORME TRANSITORIE) Le forniture in essere, prive di contratto e/o contatore dovranno essere adeguate ai sensi del presente regolamento presentando istanza agli Uffici Comunali entro 60 giorni della sua entrata in vigore.

In tal caso, il Comune esonererà gli utenti dalle spese previste dal presente regolamento e sosterrà i costi per l'apposizione del contatore ove non presente. A tale beneficio potranno accedere solo gli utenti in regola con i precedenti pagamenti del canone.

Coloro che, invece, non provvedono entro tale termine saranno sottoposti all'applicazione delle presenti disposizioni:

- installazione dei contatori ove mancanti;
- accertamento di violazioni di rilevanza amministrativa e/o penale;
- spese di procedura e varie previste per l'erogazione della fornitura;
- distacco della fornitura qualora l'istanza di regolarizzazione o la disdetta non venissero regolarmente presentate, corredata dei documenti comprovanti l'assolvimento degli obblighi sanzionatori e del versamento degli oneri previsti per la presentazione della domanda di somministrazione. All'uopo sarà fornita assistenza dagli Uffici Comunali preposti.

Tutti gli utenti che hanno presentato istanza saranno convocati dall'Ufficio Comunale preposto per intervenire anche a mezzo di loro delegati, entro un termine non superiore a gg. 30 dall'invito, presso la sede dell'utenza, al fine di effettuare il sopralluogo con il personale appositamente incaricato.

Art. 29 (NORME TRANSITORIE)

Il presente regolamento è fondato sul principio che la tariffa del servizio idrico integrato si configuri, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa e che, ancorché determinata nel suo ammontare in base alla legge, trovi la sua fonte nel contratto di utenza.

Tutte le istanze relative alle annualità precedenti, proposte dall'utenza e tendenti a dimostrare una contrazione dei consumi rispetto a quelli presunti dall'Ente, dovranno essere valutate dagli uffici comunali preposti che, ove ne ricorrano i presupposti ed allo scopo di evitare inutile contenzioso dall'esito sfavorevole all'Ente, procederanno al discarico delle quote eccedenti rispetto a quelle richieste dallo stesso Ente.

Art. 30 (ENTRATA IN VIGORE E APPLICABILITA')

Il presente regolamento abroga e sostituisce quello già esistente in materia ed entrerà in vigore con decorrenza dal **01.01.2014**.